

ASSOCIAZIONE CULTURALE

"AMICI DEL MUSEO DELLA MECCANICA E DEL CUSCINETTO"

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - È costituita una associazione culturale con la denominazione **"Amici del museo della meccanica e del cuscinetto"**, con sede in Villar Perosa (TO), via Nazionale n. 24.

Tale Associazione è costituita in conformità alla Costituzione, al codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. (c.d. Codice del Terzo Settore) e la sua denominazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o nei registri operanti medio tempore e sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

SCOPI SOCIALI

Art. 2 - L'associazione si costituisce con l'intento di recuperare le macchine industriali e le memorie relative alle lavorazioni meccaniche e alla fabbricazione di cuscinetti volventi. L'Associazione, apolitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, ha lo scopo di promuovere e sostenere le iniziative dirette a favorire nel modo più ampio lo sviluppo:

- di attività culturali e del patrimonio culturale locale con particolare riguardo agli aspetti inerenti la meccanica e il cuscinetto volvente;
- di iniziative che possano portare la cultura storica sia artigianale, sia industriale, direttamente a contatto del pubblico, anche scolastico;
- di attività divulgative culturali in genere, anche valorizzando le minoranze linguistiche storiche, attraverso l'organizzazione di incontri, corsi, seminari, tavole rotonde, conferenze, concorsi e manifestazioni;

- di pubblicazioni di riviste, libri e notiziari inerenti le materie sopra citate.

Art. 3 - L'Associazione può dare la sua adesione e collaborazione ad analoghe associazioni, nell'ambito del presente Statuto, e può stipulare convenzioni con altri soggetti, pubblici e privati, al fine di realizzare le attività di cui all'articolo precedente. Essa dovrà, tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo e di ogni ente o persona giuridica pubblica o privata.

Art. 4 - Le attività di cui agli articoli precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che potranno divenire di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da utili derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse;
- c) dai contributi di singoli e di enti pubblici o privati, da donazioni o da lasciti e in generale, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche in relazione ad attività e servizi prestati;
- d) da ogni altra entrata proveniente dalla gestione del patrimonio.

L'Associazione non ha fini di lucro e non può svolgere attività aventi tale fine.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 6 - L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Tesoriere e dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci per l'approvazione.

SOCI

Art. 7 - Sono soci le persone fisiche che abbiano compiuto almeno 18 anni all'atto di tesseramento, che siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali, nonché le persone giuridiche che per la loro attività siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

Possono, altresì, far parte dell'Associazione le persone fisiche che non abbiano compiuto gli anni 18 all'atto di tesseramento, che, conformemente ai principi dettati dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e della Costituzione, siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali.

Nel caso di cui al comma precedente, la domanda di adesione, compilata dal minore, dovrà essere sottoscritta da almeno uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale sullo stesso, il quale dovrà procedere al pagamento della quota annua di tesseramento.

Gli Associati minorenni potranno esercitare tutte le attività promosse dall'Associazione e prendere parte all'Assemblea degli Associati, durante la quale, tuttavia, l'esercizio del potere di voto per ciascuna delle decisioni all'ordine del giorno sarà prerogativa unicamente del soggetto avente potestà genitoriale, salvo deroga prevista dall'Assemblea medesima nel corso della seduta.

L'ammissione degli Associati è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi ed è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea e diritto di frequentare la sede sociale, di usufruire delle attrezzature, di partecipare alle attività della Associazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo, eventualmente con l'adozione di apposito regolamento.

I soci devono corrispondere il contributo sociale annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro la fine dell'anno solare precedente.

Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente secondo quanto previsto dal Consiglio Direttivo; in caso di mancato rinnovo di tale versamento il socio sarà automaticamente escluso.

Art. 8 - La qualità di socio si perde per decesso o estinzione (se persona giuridica), per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per violazione dello Statuto e comportamento lesivo del prestigio dell'Associazione. La violazione dello Statuto e il comportamento lesivo sarà deliberato dalla Assemblea dei Soci.

In caso di morte di un associato, agli eredi di questo non spetterà somma alcuna a titolo di liquidazione o di indennizzo, neppure quale rimborso, anche parziale, delle quote associative e delle donazioni già versate dal defunto. In caso di decadenza o di dimissioni di un socio, al medesimo non spetterà parimenti somma alcuna a titolo di liquidazione, indennizzo, o rimborso, anche parziale delle quote associative già versate.

Le dimissioni del socio dovranno da questi essere comunicate a mezzo raccomandata a/r fatta salva, in ogni caso, la facoltà di non rinnovare la tessera annuale senza preventiva comunicazione.

Art. 13 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dei

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di sei membri eletti dall'Assemblea dei soci per una durata di tre anni. All'atto di costituzione e per il primo triennio, i Sigg.ri Brunel Claudio, Castagna Alberto, Gay Carlo, Grigolo Giorgio, Tallini Mauro e Turco Renzo, già socio fondatori, sono altresì membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvede alla sua sostituzione per cooptazione, fino alla prima Assemblea annuale.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo designa fra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo eventuale rimborso delle spese documentate e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo per l'attività svolta a favore dell'Associazione.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui lo richiedano almeno tre Consiglieri e comunque sia, almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, alla determinazione dell'ammontare delle quote sociali e per l'approvazione delle domande di ammissione dei soci.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte, anche mediante collegamento a distanza, almeno la metà più uno dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

In caso di pareggio nelle votazioni sui punti oggetto di discussione all'interno del Consiglio Direttivo, il voto del Presidente, ove presente, varrà doppio.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che verrà nominato nel corso della singola riunione.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo ha ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limiti, tranne che per i poteri espressamente riservati all'Assemblea dei Soci dal presente Statuto.

Art. 13 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del

Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione utile.

Nel caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

TESORIERE

Art. 14 - L'Assemblea nomina un Tesoriere che durerà in carica tre anni e sarà rieleggibile. Il Tesoriere si occuperà del controllo delle spese, della gestione amministrativa dell'Associazione, della tenuta dei bilanci e di tali attività riferirà al Consiglio Direttivo e all'Assemblea degli Associati. Per il primo anno di esercizio dell'Associazione la carica di Tesoriere sarà ricoperta da un membro designato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

ASSEMBLEA

Art. 15 - I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante lettera, *e-mail* e/o avviso affisso nella bacheca all'ingresso del Museo della Meccanica e del Cuscinetto.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, sarà resa nota almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere validamente convocata anche su domanda sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è convocata in Villar Perosa presso la sede dell'Associazione o per giustificati motivi anche altrove.

La partecipazione all'Assemblea del socio potrà aver luogo in presenza oppure mediante collegamento telematico a distanza tramite la piattaforma che il Consiglio Direttivo avrà cura di individuare e comunicare unitamente alla convocazione. Qualora il socio propendesse per la partecipazione mediante collegamento telematico a distanza, lo stesso dovrà comunicare a mezzo *e-mail* all'indirizzo dell'Associazione entro l'ora di inizio dell'assemblea la sua intenzione di partecipare attraverso tale modalità, avendo cura di trasmettere, in allegato, copia digitale della

propria carta di identità e della tessera sociale, nonché eventuali copie di deleghe a egli rilasciate da altri soci.

Art. 16 - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e su quant'altro le è demandato per Legge o per Statuto.

Art. 17 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con le indicazioni del presente Statuto e con il pagamento della quota sociale. Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto e non può rappresentare per delega più di altri tre soci.

Art. 18 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea designa il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene necessario, due Scrutatori. Compete al Presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della medesima ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 19 - Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti Associati che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentanti: la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 20 - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di almeno un decimo degli Associati.

Art. 21 - Per le modifiche statutarie occorrono, sia in prima che in seconda o successiva convocazione, la presenza di almeno due terzi degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea non potrà in ogni caso modificare gli scopi dell'Associazione contenuti nell'art. 2 del presente Statuto.

CASTAGNA ALBERTO

SCIoglimento

Art. 22 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con votazione a maggioranza qualificata di almeno i tre quarti degli Associati e con il parere concorde della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si occuperà della nomina di un liquidatore per le operazioni da eseguirsi secondo le norme di legge e del presente statuto.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 3 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

CONTROVERSIE

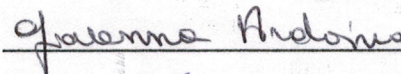
Art. 23 - Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, salvo i casi previsti dalla legge, al Tribunale di Torino o al Giudice di Pace di Pinerolo a seconda della competenza per valore e/o per materia.

Art. 24 - Per tutto quanto non previsto in questo Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alla legislazione in materia di associazione.

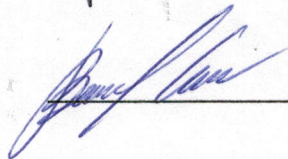
Letto, confermato e sottoscritto

Villar Perosa, 12/05/2021

ARDOINO GIOVANNA



BRUNEL CLAUDIO



CASTAGNA ALBERTO

GAY CARLO

GRIGOLO GIORGIO

TALLINI MAURO

TURCO RENZO

Art. 1 - L'Associazione si costituisce con la denominazione "Amici del museo della meccanica e del cuscinetto", con sede in Villar Perosa (TO), via Nazionale n. 24.

Tale Associazione è costituita in conformità alla Costituzione, al codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. (c.d. Codice del Terzo Settore) e la sua denominazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e nei registri operanti medio tempore e sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

SCOPI SOCIALI

Art. 2 - L'associazione si costituisce con l'intento di recuperare le macchine industriali e le memorie relative alle lavorazioni meccaniche e alla fabbricazione di cuscinetti volventi. L'Associazione, apolitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, ha lo scopo di promuovere e sostenere le iniziative dirette a favorire nel modo più ampio lo sviluppo:

- di attività culturali e del patrimonio culturale locale con particolare riguardo agli aspetti inerenti la meccanica e il cuscinetto volvente;
- di iniziative che possano portare la cultura storica sia artigianale sia industriale, direttamente a contatto del pubblico, anche scolastico;
- di attività divulgative culturali in genere, anche valorizzando le minoranze linguistiche storiche, attraverso l'organizzazione di incontri, corsi, seminari, tavole rotonde, conferenze, concorsi e manifestazioni;